

STUDIO LEGALE
AVVOCATO Carlo CAPOCACCIA
Via S. R. 214 per Casamari n. 49 03100 FROSINONE
mail carlocapocaccia61@gmail.com
P.e.c. avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it
Tel.0775/85.22.50 - fax 0775 83.42.68

TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE
ISTANZA EX ART. 700 CPC

Per

IANNONE MARIA GRAZIA nata il 09/07/1972 a Roma, residente in Aquino Piazza San Tommaso n. 20 (c.f. NNNMGR72L49H501J), elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via S.R. 214 per Casamari n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlo Capocaccia (C.F. CPCRL61D15D810D) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell' art. 83 III comma c.p.c., e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di telefax 0775/834268 ed indirizzo di P.E.C. avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it e

Contro

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p. t.;

-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone in persona del legale rapp. te p.t. tutti legalmente domiciliati presso l' Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma - Via dei Portoghesi n. 12

FATTO

- 1) Iannone Maria Grazia, è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso A001 A009 A016 A017, ADMM sostegno Scuola Secondaria di I grado;
- 2) Nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all.n.1) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (all.n.2), la ricorrente, in data 29.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Frosinone (all.n.3);



3) La Prof.ssa Iannone, in data 14.08.2022, nei termini e modalità prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (all. n. 4), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzoni di ore, in relazione alle scuole e ai distretti ivi specificati, limitatamente alle classi di A001 A009 A016 A017 e graduatoria incrociata ADMM sostegno (all. n. 5)

4) a seguito della pubblicazione delle predette GPS la ricorrente è stata collocata, per la graduatoria oggetto del presente ricorso, in posizione 454 con punteggio 85 per le graduatorie incrociate 2 fascia MMMM-ADMM; (all. n. 6)

5) per il corrente anno scolastico le domande delle supplenze sono state presentate ON LINE; - pertanto la procedura di assegnazione delle supplenze è stata informatizzata e finalizzata all'assegnazione delle supplenze (annuali sino al 31 agosto, sino al termine delle attività didattiche sino al 30 giugno) attingendo dapprima dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – G.P.S- di prima e di seconda fascia.

6) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini dall'Ufficio VII –ATP di Frosinone, per la convocazione e attribuzione degli incarichi, ma la ricorrente per il corrente anno scolastico non ha, ingiustamente, ottenuto alcun incarico di supplenza né annuale, né sino al termine delle attività didattiche (è stata in servizio con supplenza breve e saltuaria con durata sino al 27 novembre 2022 conferitagli da Graduatorie di Istituto presso l'IC di Pontecorvo 2 – all. 7) mentre invece **per la sua posizione nella GPS di seconda fascia graduatoria incrociata sostegno MMMM - ADMM (graduatorie incrociate scuola secondaria I grado - posizione n. 454 con punti 85-) aveva ed ha diritto all'assegnazione di incarico di supplenza annuale e/o sino al termine della attività didattiche presso una delle sedi indicate in domanda, sedi illegittimamente assegnate a numerosi altri aspiranti con punteggio e posizione inferiore a quello della ricorrente;** (si vedano infatti in tal senso i Bollettini degli incarichi del 16.9.2022, del 18 ottobre 2022, del 27 ottobre 2022, del 16 novembre 2022, 25 novembre 2022 scaricati dal sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale di Frosinone) e segnatamente come appresso specificato:

- PRIMO bollettino del 16.09.2022: con tale bollettino vengono eseguite le nomine su MMMM-ADMM fino alla posizione n. 257 della GPS di seconda fascia incrociata, non



arrivando alla posizione della ricorrente; (all. n. 8);

Successivo bollettino del 18 OTTOBRE (all. n. 9), pubblicato in sostituzione del secondo bollettino del 6 ottobre con rettifiche ed integrazioni: con tale bollettino vengono assegnate supplenze su ADMM dalla GPS di seconda fascia incrociata dalla posizione n. 258 fino alla posizione n. 505, quindi anche oltre la posizione della ricorrente, che è 454. In particolare sono state assegnate supplenze agli aspiranti in posizione 458, 396 e 505, esclusivamente su posti part time (quindi su SPEZZONI di cattedre) non richiesti dalla ricorrente. **Pertanto con tale bollettino l'algoritmo scavalca la ricorrente**, poiché le residue disponibilità, esclusivamente part-time, non risultavano tra le preferenze espresse dalla Iannone.

Terzo bollettino del 27 OTTOBRE (all. n. 10): **con tale bollettino vengono assegnate supplenze su ADMM, dalla GPS di seconda fascia incrociata, dalla posizione n. 512 fino alla posizione n. 619, quindi tutte oltre la posizione n. 454 della ricorrente, alcune delle quali su posti scelti anche dalla ricorrente nella domanda informatizzazione supplenze.** In particolare:

- S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Orlandi Giampiero, posto 523; seconda preferenza indicata dalla ricorrente;

- S. Media IC Esperia FRMM80301N, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Colasanti Giovanni, posto 547; preferenza n. 13 indicata dalla ricorrente.

Quarto bollettino del 9 novembre 2022 (all. n. 11): con tale bollettino è stata assegnata una supplenza alla S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) a Valvona Alessia, posto 626 (presumibilmente si tratta della medesima supplenza precedente, a cui probabilmente avrà rinunciato Orlandi Giampiero).

Quinto bollettino del 16 novembre 2022 (all. n. 12): con tale bollettino è stata presumibilmente di nuovo assegnata la supplenza alla S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) a Viola Veronica, posto 646;

Sesto bollettino del 25 novembre 2022 (all. n. 13): con tale bollettino è stata presumibilmente di nuovo assegnata la supplenza alla S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) a Montebello Enrica, posto 648;

Settimo bollettino del 7 dicembre 2022 (all. n. 14): con tale bollettino è stata assegnata una supplenza alla S. Media IC Roccasecca FRMM834019, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) a Iannetta Francesca, posto 701; preferenza n. 5 indicata dalla ricorrente;



Quindi, a seguito della pubblicazione di diversi bollettini di conferimento di nomine, ad oggi, la prof.ssa Iannone non è stata aggiudicataria di alcuna nomina relativa alla classe di concorso ADMM su graduatorie incrociate e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.

7) a nulla è valsa la diffida inoltrata a mezzo p.e.c. in data 19.12.2022 all'USR Lazio e ATP di Frosinone, non avendo l'istante ricevuto alcun riscontro in merito (all. n. 15)

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della prof.ssa Iannone Maria Grazia nella classe di concorso ADMM graduatorie incrociate MMMM e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Frosinone, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 30/06/23, costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta dagli enti resistenti fino alla fine delle attività didattiche, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Frosinone come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, invocando altresì, all'uopo, la tutela cautelare ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ciò per i seguenti:

MOTIVI

I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, CLASSE DI CONCORSO ADMM - SOSTEGNO. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE.

a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti della prof.ssa Iannone Maria Grazia.

Con O.M. 116 del 06.05.20221 il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e



le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.4)

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero” L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*.

Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e “la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, limitatamente alle preferenze non espresse. “

Ebbene la prof.ssa Iannone Maria Grazia, come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine del 31.08.2022, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

L'esame della predetta domanda e della documentazione allegata evidenzia l'illegittimità dell'operato degli Enti resistenti in quanto la ricorrente è stata “superata” da aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure espresse dal ricorrente per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

In particolare, la prof.ssa Iannone Maria Grazia è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai seguenti nominativi e per le posizioni di cui appresso:

- Orlandi Giampiero, posto 523;
- Colasanti Giovanni, posto 547;
- Valvona Alessia, posto 626;



- Viola Veronica, posto 646;
- Montebello Enrica, posto 648;
- Iannetta Francesca, posto 701.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni degli incarichi fino a fine attività didattiche appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

Il Tribunale di Frosinone si è pronunciato su fattispecie analoghe (cfr. ordinanza cautelare del 23 novembre 2022 G.L. Dott.ssa Pastore), dichiarando illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione laddove in violazione del *criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria* -garantito dalla Costituzione- ha “saltato” la posizione del ricorrente ed ha attribuito gli incarichi (annuali e/o al 30 giugno) a docenti con punteggi e posizioni inferiori a quelli di esso ricorrente. Il Tribunale, quindi, ha condannato il Ministero ad attribuire al docente una supplenza annuale o al 30 giugno, su una delle sedi indicata nella domanda per le supplenze presentata a suo tempo dal ricorrente stesso. Il Tribunale ha, altresì, accertato l'esistenza del *periculum in mora* evidenziando che “ *il mancato accoglimento della istanza cautelare determinerebbe un evidente pregiudizio attuale e irreparabile, in quanto non risarcibile per equivalente economico, sia in termini di punteggio e di conseguente crescita della professionalità. La mancata maturazione del punteggio di servizio per l'anno scolastico 2022/2023 condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna parte ricorrente non ha ricevuto incarichi.*” (cfr. anche Tribunale del Lavoro di Velletri ordinanza 5211 del 07/12/22).

Anche in precedenza il Tribunale di Frosinone si era pronunciato (cfr. sentenza n.2813 dell'11/02/2022) ribadendo la centralità del criterio meritocratico: “*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto*



irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”

Il Tribunale di Frosinone ha, quindi, confermato l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell’utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell’azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all’utilizzo dell’algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti ... incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”*.

Anche nella fattispecie in esame, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore rispetto al ricorrente che – incontestabilmente- ha un maggior punteggio ed ha richiesto la medesima sede.

b) D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stata chiamata per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria. Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che, dopo il bollettino n. **2** (per il quale la ricorrente non ha ottenuto la chiamata per mancanza in quel bollettino di sedi espresse), non si sia ripartiti dal nominativo della ricorrente per i successivi turni di nomina per conferire



ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per la medesima classe di concorso. Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

II – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.

Come illegittima, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 4, dispone testualmente che *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4)

In applicazione della predetta disposizione, l'algoritmo predisposto dal Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui i docenti interessati, nel turno di nomina precedente, non abbiano ricevuto l'incarico per mancanza -in quella convocazione- di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata – ha erroneamente considerato gli **insegnanti come rinunciatari**, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina. Conseguentemente tali docenti, pur trovandosi in una **migliore posizione in graduatoria** rispetto agli altri aspiranti, sono stati arbitrariamente esclusi, per il presente anno scolastico, dall'attribuzione di tutti gli incarichi di supplenza, con gravissime conseguenze economiche e professionali.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con **il principio del merito proprio delle procedure concorsuali** che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*. La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (le cui sedi prescelte non erano a disposizione nel turno di nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le



quali esso aspirante ha invece indicato la sede e tipologia. Le disponibilità successive che si determinano sono attribuite agli aspiranti **collocati in posizione di graduatoria successiva** rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In questo modo, aspiranti più meritevoli per esperienza e punteggio sono stati scavalcati da candidati in posizione più bassa in graduatoria e con punteggio inferiore "sulle stesse **preferenze** degli interessati".

E' illegittimo escludere a priori gli aspiranti dai successivi turni di nomina, dato che la scelta delle sedi e delle preferenze è stata fatta **prima che si conoscessero le disponibilità**, dunque può accadere che le sedi indicate da un aspirante non siano disponibili nei primi turni di nomina ma possano diventare disponibili successivamente. Per tali motivazioni si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore del ricorrente.

III – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.

Come in precedenza evidenziato nelle tabelle sopra riportate, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori. Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi per l'insegnamento nella classe di concorso ADMM graduatorie incrociate MMMM sostegno scuola secondaria di I grado dei seguenti istituti scolastici con i seguenti tipo di contratto/cattedra:

- S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Orlandi Giampiero, posto 523; seconda preferenza indicata dalla ricorrente;
- S. Media IC Esperia FRMM80301N, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Colasanti Giovanni, posto 547; preferenza n. 13 indicata dalla ricorrente.
- S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Valvona Alessia, posto 626;
- S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Viola Veronica, posto 646;
- S. Media IC Pontecorvo 2 FRMM85201V, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) assegnata a Montebello Enrica, posto 648;
- S. Media IC Roccasecca FRMM834019, supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività



didattiche) a Iannetta Francesca, posto 701; preferenza n. 5 indicata dalla ricorrente;

IV – ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE Come noto e pure previsto dall'O.M. n. 112 del 2022, l'attribuzione delle supplenze annuali, avvengono in relazione ai posti che si sono resi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, mentre per le attribuzioni di supplenze fino al termine delle attività didattiche, in relazione a posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. L'ultimo bollettino che utilmente poteva determinare l'attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente, è il bollettino n. 7 pubblicato il 07/12/2022. Ciò lascia presumibilmente intendere che difficilmente potranno esservi ulteriori chiamate per l'istante, visto non solo il tempo trascorso ma l'illegittimo criterio utilizzato, il che determina una inaccettabile e non condivisibile perdita economico-lavorativa-professionale, quindi sia sotto il profilo del mancato guadagno della retribuzione che avrebbe percepito sia sotto il profilo della mancata assegnazione dei 12 punti utili alla carriera professionale.

Si chiede quindi prioritariamente in via cautelare, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione alla ricorrente di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata, sussistendo a pieno titolo il *fumus boni iuris* per le ragioni esposte ed evidenziate nel presente ricorso, mentre con riferimento al *periculum in mora*, come pure evidenziato in casi simili (cfr. ex pluribus, Tribunale di Frosinone ordinanza del 23.11.2022), vista la situazione attuale di inoccupazione della ricorrente e il suo diritto a vedersi attribuito un incarico annuale, il perpetrarsi della estromissione di fatto dalla intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento. D'altronde l'assenza di disponibilità economiche sulle quali la ricorrente aveva legittimamente confidato all'indomani della pubblicazione delle graduatorie, se si considera che negli anni precedenti è parimenti stata destinataria di incarichi di supplenza fino a fine delle attività didattiche, pone la



ricorrente nella posizione di disagio, anche con riferimento alle necessarie spese e costi della vita propri e della propria famiglia.

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la prof.ssa Iannone Maria Grazia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Cassino, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss, 669 bis e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Preliminarmente in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa eventuale disapplicazione dei bollettini dal n. 2 al n. 7 di nomina nell'ambito della Provincia di Frosinone, nonché dell'O.M. n. 112 del 2022, per le ragioni di cui in narrativa, ORDINARE al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- ATP di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 16.8.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM-MMMM graduatorie incrociate sostegno scuola secondaria di I grado, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti al punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2,3, 4,5,6,7, allegati al ricorso;

Nel merito: B) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina dal n. 2 al n. 7, nell'ambito della Provincia di Frosinone, indicati nelle premesse in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, accertare e dichiarare che la ricorrente Iannone Maria Grazia ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 30.06.2023, ovvero fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 14.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM graduatorie incrociate MMMM, coincidenti o meno con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3,4,5,6,7 allegati, e per l'effetto: - condannare, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, ATP di Frosinone, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale, e quindi fino al 30.06.2023, o comunque fine alla fine



delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 14.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM, coincidenti o meno con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3,4,5,6,7; condannare il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio ATP di Frosinone, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti: 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022; 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022; 3) domanda di inserimento/aggiornamento GPS del 29.05.2022 protocollata; 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022; 5) domanda GPS del 14.08.2022– preferenze debitamente protocollata; 6) graduatoria incrociata MMMM-GPS II fascia per la Provincia di Frosinone, limitatamente a graduatorie incrociate MMMM-ADMM; 7) contratto a T.D. presso IC di Pontecorvo 2; 8) bollettino del 16.09.2022; 9) bollettino del 18/10/2022; 10) bollettino del 27/10/2022 pubblicato; 11) bollettino del 09/11/2022; 12) bollettino del 16/11/2022; 13) bollettino del 25/11/2022; 14) bollettino del 07/12/2022; 15) Reclamo a mezzo pec del 19.12.2022.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

ai sensi dell'art. 151 C.P.C. si chiede che il Giudice voglia disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR al fine di raggiungere tutti gli aspiranti alle supplenze –MMMM-ADMM sostegno scuola secondaria di I grado– sulle sedi indicate dalla ricorrente , e tutti gli aspiranti cui sono state date le suddette sedi indicate dalla ricorrente.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e che il contributo unificato dovuto nella misura della metà è pari ad € 118,50.

Frosinone 27.12.2022

Avv. Carlo Capocaccia



